



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

V Sezione Civile

COLLEGIO FALLIMENTARE

riunito nella camera di consiglio del 9.1.2019 e composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Silvia Governatori                      Presidente

Dott.ssa Rosa Selvarolo                        Giudice

Dott. Cristian Soccia                          Giudice rel.

decidendo sulla proposta di concordato preventivo avanzata da:

██████████ con sede legale in Empoli (FI), ██████████ C.F./P.IVA  
██████████ numero R.E.A. ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore  
██████████ rappresenta e difesa dall'Avv. Fabrizia De Nigris ed elettivamente  
domiciliata presso lo Studio Porcaro Commercialisti & Associati Corso Italia n. 2, che la  
rappresentata e difende in virtù di procura in atti

*proponente*

OSSERVA

██████████ con domanda depositata il 10.10.2019 nel rispetto del termine assegnato ex  
art. 161 comma 6, L.F., ha proposto ai propri creditori un concordato preventivo con  
continuità aziendale, fondato su un piano industriale basato sull'avvio di una *partnership*  
commerciale con altro operatore del settore ██████████, sulla  
razionalizzazione dei costi e sulla migliore selezione della clientela.

Secondo la prospettazione della ricorrente, attraverso la prosecuzione dell'attività  
dell'impresa e il risanamento aziendale, potrà generarsi la somma complessiva di 3,2  
milioni di euro quale flusso di cassa da destinare al soddisfacimento dei creditori



concorsuali nell'arco temporale di cinque anni dall'omologazione.

Quanto ai tempi, le percentuali e le modalità di pagamento la proposta originaria ha previsto:

- il pagamento integrale entro l'omologazione (*rectius*: quando il decreto di omologa diverrà definitivo) dei crediti e spese in prededuzione (spese di giustizia e compensi dei professionisti che hanno assistito la società nella proposta e dell'asseveratore);
- il pagamento dei crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare (€ 2.330,24) secondo le diverse percentuali di soddisfo (pag. 37 ricorso), tenuto conto del valore attribuito dal perito ex art. 160, comma 2, L.F. ai singoli beni gravati da privilegio;
- il pagamento dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art 2751 bis, nn. da 1) a 5), c.c., entro 18 mesi dall'omologazione definitiva;
- il pagamento dei creditori con privilegio mobiliare generale ex artt. 2753, 2754, 2764, 2752, c.c. entro 3 anni decorrenti dall'omologazione definitiva;
- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 26,55% entro 5 anni dall'omologa (precisamente nel corso del quarto e del quinto anno successivi all'omologazione).

È previsto inoltre il riparto in favore dei creditori muniti di prelazione mobiliare speciale per Iva da rivalsa entro un anno con retrocessione in chirografo di parte del credito non coperto dalla capienza dei beni.

Nella proposta originaria non è stata prevista la formazione di classi di creditori.

La domanda è sottoscritta dal debitore ed è stata ritualmente presentata al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la propria sede effettiva.

Alla domanda sono stati allegati:

1. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
3. l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà del debitore;
4. l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;



5. una relazione giurata del professionista ex art. 160, comma 2, L.F..

Il ricorso ha esposto il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; nella domanda è inoltre contenuta l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditore.

È stata altresì prodotta una relazione di un professionista abilitato che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161 L.F., la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività d'impresa.

Nella medesima relazione il professionista ha attestato anche, ai sensi dell'art. 182 ter, L.F. che la proposta di transazione fiscale rivolta all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione e agli enti di previdenza e assistenza prevede tempi di pagamento e garanzie del pagamento che non sono inferiori o meno vantaggiose rispetto a quanto offerto ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o rispetto ai creditori che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

A seguito dei rilievi evidenziati dal tribunale all'udienza del 16.10.2019, la società ha modificato e integrato la proposta e il piano, fornendo i chiarimenti richiesti.

È stata depositata anche integrazione della relazione ex art. 161, comma 3, L.F.

In particolare la società ha provveduto a formare tre classi di creditori con diritto di voto, così configurate:

- CLASSE I con diritto di voto: comprensiva di tutti i creditori privilegiati indicati dall'art. 182 ter, L.F., che verranno pagati, secondo le previsioni del piano, per un importo del 100% del credito nonché negli interessi al tasso legale fino al soddisfo, oltre l'anno dall'omologa;
- CLASSE II con diritto di voto: comprensiva di tutti gli altri creditori assistiti da privilegio speciale e generale diversi dai creditori indicati dall'art. 182 ter, L.F., che saranno pagati oltre l'anno dall'omologa anch'essi al 100% con riconoscimento degli interessi legali fino al saldo;
- CLASSE III con diritto di voto: creditori chirografari, ivi compresi i chirografari per retrocessione, ovvero i fornitori pe IVA da rivalsa che, a causa dell'incapienza del bene su cui sussiste la prelazione, non trovano soddisfazione integrale, come



attestato dalla relazione ex art. 160, comma 2, L.F. allegata al ricorso per concordato preventivo.

In definitiva, proposta come integrata e modificata è previsto il pagamento:

- entro 1 anno, in varie percentuali determinate a seconda della capienza del bene, con differenza da retrocedere al chirografo, dei creditori con prelazione sulla massa mobiliare speciale;
- entro 1 anno (e non più 18 mesi) al 100% dei crediti di lavoro, dei professionisti, degli agenti, dei coltivatori diretti, delle imprese artigiane, società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (crediti non inseriti in classe ad hoc poiché rientranti nella moratoria annuale);
- entro 2 anni al 100% dei crediti di INPS, INAIL, Enasarco, compresi interessi e sanzioni ed entro 3 anni Agenzia delle Entrate per imposte dirette, IVA e relativi interessi e sanzioni (creditori inseriti nella CLASSE I);
- entro 2 anni il 100% dei crediti dei locatori ed entro 3 anni dei crediti del Comune di Empoli (creditori inseriti nella CLASSE II);
- entro 5 anni il 26,55 dei crediti chirografari originari o per retrocessione (CLASSE III).

La società ha inoltre ha chiarito la natura degli oneri diversi di gestione nel conto economico del 2018, che hanno portato da un EBITDA positivo a un EBIT negativo, precisando che tali oneri derivano da rettifiche contabili determinate da modifiche dei criteri di rappresentazione di alcune poste in bilancio.

In particolare tali rettifiche attengono ad accantonamenti per passività potenziali che potrebbero sorgere in caso di riconoscimento della responsabilità solidale nei confronti di Erario, INPS e INAIL di [REDACTED] con altre società, [REDACTED] alle quali la ricorrente aveva ceduto vari rapporti di lavoro dipendente, a seguito della vertenza avviata da un lavoratore nei confronti di [REDACTED] stessa.

Ancora, con la produzione documentale integrativa è emerso che, con riferimento al decesso di un lavoratore, non in forza a [REDACTED] ma ad altra società, in occasione dello svolgimento della sua attività lavorativa negli stabilimenti della ricorrente, la stessa non risulta imputata per alcuna delle fattispecie previste dal d.lgs. 231/2001.



È stato infine meglio dettagliato e specificato il piano di pagamento dei crediti e il relativo cronoprogramma.

\*\*\*\*\*

Ritiene il collegio che possa procedersi all'apertura della procedura di concordato preventivo proposta da [REDACTED]

Deve osservarsi che:

- è stata prodotta, anche a seguito delle integrazioni, la documentazione di legge;
- il piano proposto non risulta *ictu oculi* inattuabile con la soddisfazione dei creditori con le percentuali indicate;
- la proposta, come integrata, è formulata in modo sufficientemente chiaro sia con riferimento alle poste attive e passive, sia con riferimento alle modalità di adempimento, e che la relazione contenga informazioni e valutazioni idonee ad orientare i creditori e a consentire il vaglio del commissario giudiziale.

In punto di verifica dell'ammissibilità della domanda, deve porsi l'attenzione sulla previsione nel piano concordatario, del pagamento dei creditori privilegiati, sia pubblici che privati, in un arco temporale superiore a un anno dalla definitività del decreto di omologa.

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. «*il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto*».

In dottrina è stato precisato che la *ratio* della norma ricorrerebbe nella volontà del legislatore, nel concordato in continuità, di dare la possibilità all'imprenditore di conservare i beni funzionali all'esercizio dell'impresa gravati da cause legittime di prelazione il cui realizzo, in caso normale, andrebbe invece a soddisfare il ceto creditorio privilegiato.

A conferma di tale impostazione vi è la previsione secondo cui la moratoria non opererebbe nel caso in cui sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione: in tale ipotesi, infatti, dovranno attendersi, per il soddisfo, i tempi necessari e



fisiologici per la liquidazione del bene (che potrebbero anche protrarsi oltre l'anno).

I crediti privilegiati dunque vanno soddisfatti, sempre nei limiti della capienza del bene, per quanto non ceduto (e il cui valore di mercato andrà attestato, ricorrendone i presupposti, ex art. 160, comma 2, L.F.), entro un anno decorrente dal momento dell'omologazione.

Ancora, secondo l'interpretazione prevalente, la previsione secondo la quale «...*in tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto*» va intesa nel senso che nonostante la "perdita" derivante dall'attesa del pagamento, il creditore privilegiato non ha diritto di voto, e non gli viene riconosciuto alcun interesse che maturerebbe in quell'anno, con la conseguenza che il corso degli interessi si arresta al momento dell'omologazione, seppur il pagamento avverrà tra un anno.

In tal modo viene equiparato, quanto alle conseguenze in termini di ammissibilità del concordato e in termini di diritto di voto, un pagamento sì per l'intero importo del credito privilegiato, ma dilazionato nell'anno, al "pagamento integrale" del privilegio, inteso come un pagamento effettuato con denaro, per l'intera entità del capitale e degli interessi maturati (quanto meno nella misura prevista degli artt. 54 e 55 L.F.), senza dilazione rispetto alla scadenza naturale e senza alcuna alterazione quantitativa, temporale o qualitativa, sì da essere adempiuto secondo modalità corrispondenti a quelle originariamente dedotte in obbligazione.

Resta da capire se la previsione della moratoria ultrannuale sia da intendere nel senso che il pagamento dei crediti privilegiati nel concordato in continuità debba avvenire necessariamente in via integrale e al massimo entro un anno dall'omologa, ovvero se sia possibile, ferma la moratoria (con esclusione del diritto di voto), la previsione del pagamento oltre l'anno, previa classazione del credito e riconoscimento del diritto di voto.

Ritiene questo tribunale che possa accogliersi questa seconda opzione interpretativa, in aderenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10112 del 09/05/2014 (Rv. 631228 - 01) e, conforme, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20388 del 26/09/2014 (Rv. 632044 - 01)) anche recentemente ribadito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 (Rv. 654540 - 01), seppur in tema di accordo del sovraindebitato).

A suffragio di tale impostazione militano:



- il richiamo nel corpo del comma 2 dell'art. 186 bis, L.F. del disposto dell'art. 160, comma 2, L.F. e quindi della possibilità di proporre una falcidia (anche eventualmente intesa in senso qualitativo) dei crediti privilegiati;
- la possibilità per l'imprenditore, espressamente prevista dall'art. 182 ter, L.F. come novellato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di proporre il pagamento parziale o anche *dilazionato* - senza il richiamo alla necessità del pagamento entro l'anno - dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

Dunque, è ammissibile una soddisfazione del credito privilegiato nel suo intero importo (comprensivo di interessi), ma con un'alterazione dei tempi e delle modalità di adempimento, alterazione che evidentemente incide sullo statuto e sul regime giuridico del credito stesso.

Nell'ipotesi che occupa, la ricorrente ha proposto il pagamento dei crediti privilegiati in via integrale, e cioè per l'intero importo in linea capitale e per gli interessi fino al soddisfo, oltre l'anno dall'omologa ma entro, a seconda dei crediti, i due o tre anni successivi; ha pertanto correttamente classato tali creditori, creando tra l'altro una classe apposita (la prima) per i crediti dell'Erario, dell'agente della riscossione e degli istituti previdenziali e assistenziali, e proponendone appunto, in aderenza con la previsione dell'art. 182 ter, L.F., il pagamento integrale, con riconoscimento degli interessi, seppur dilazionato.

*Nella relazione ex art. 160, comma 2, L.F., inoltre, il professionista ha attestato che «la proposta concordataria ed il relativo piano [...] prevedono inoltre che alcuni creditori assistiti da privilegio generale trovino soddisfazione, seppur integrale, in tempi dilazionati oltre l'anno decorrente dall'omologazione ma comunque entro il triennio successivo alla omologazione definitiva. Tale dilazione, che è remunerata al tasso di interesse legale, non è deteriore alle alternative concretamente praticabili, e rispetta l'ordine delle prelazioni».*

Fermo dunque il riconoscimento del diritto di voto – oltre che, naturalmente alla classe dei chirografi – alle classi I e II, in cui sono inseriti i creditori di rango privilegiato, per cui è previsto il pagamento entro un periodo superiore all'anno di moratoria ex art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F., occorre stabilirne la misura e la percentuale.



Sul punto ritiene il collegio non dover aderire al principio affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la "misura" del voto sarebbe parametrata all'entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultra annuale), ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi pure previsti nella proposta.

Il quadro sistematico di riferimento, in particolare l'art. 177, comma 2, L.F. parte seconda (rinuncia totale o parziale della prelazione per la parte di credito non coperta da garanzia) e l'art. 177, comma 3, L.F. (soddisfazione non integrale del credito privilegiato) sembrano infatti ancorare il diritto di voto non tanto alla misura della perdita economica (il voto viene espresso per l'intero credito nominale degradato e non per la parte rimasta insoddisfatta e costituente quindi il sacrificio patrimoniale) quanto a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell'ammissione del debitore alla procedura concordataria.

E in effetti il pagamento oltre l'anno del creditore privilegiato comporta, come sopra accennato, il mutamento dello statuto dell'intero credito, che cambia per l'effetto del concordato.

Per tali motivi, ritiene il tribunale che i privilegiati debbano votare per l'intero importo del loro credito.

Il commissario giudiziale nella relazione ex art. 172, L.F. provvederà dunque a quantificare il diritto di voto dei creditori delle classi I e II secondo il principio sopra espresso.

Quanto alla somma da versare, in mancanza di specifiche allegazioni e deduzioni che giustificano la concessione di una percentuale minore, la stessa deve essere determinata nel 50% dell'importo necessario per le spese di procedura, quantificato in € 100.600,00 (compenso del commissario giudiziale, spese per periti, anche eventualmente da nominare in corso di procedura).

Può confermarsi la nomina quale commissario giudiziale della [REDACTED], già precommissario nella fase di concordato in bianco.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sul ricorso depositato il 10.10.2019 da [REDACTED]

*dichiara aperta*

la procedura di concordato preventivo proposta da [REDACTED]





*nomina*

Giudice Delegato il dott. Cristian Soccia e Commissario Giudiziale [REDACTED]

*ordina*

la convocazione dei creditori per l'udienza del **12 marzo 2020, ore 9,45;**

*stabilisce*

il termine di venti giorni dal deposito del presente provvedimento per la comunicazione del presente decreto ai creditori;

*dispone*

che sia depositato in Cancelleria entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento, l'importo di € 50.300,00, con l'avvertimento che, in mancanza, il commissario provvederà ai sensi dell'art. 163 ultimo comma L.F.;

*ordina*

alla proponente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla proponente il concordato, al registro delle imprese, al dott. Sismondi e al PM e per gli adempimenti di cui all'art. 166 L.F.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 novembre 2019

IL RELATORE ED ESTENSORE

Cristian Soccia

LA PRESIDENTE

Silvia Governatori

